

REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE ORGNANA - BRUNO

Il Municipio del Gambarogno, in applicazione

- della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991
- dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992
- della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998
- del regolamento d'applicazione alla legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento, in applicazione delle normative cantonali e federali in materia forestale, ha lo scopo di disciplinare:

1. l'uso della strada forestale Orgnana-Bruno (in seguito strada)
2. le tasse da prelevare a parziale finanziamento delle spese di manutenzione della suddetta strada

Art. 2 Chiusura al traffico

1. Il transito sulla strada è di principio vietato.
2. Il transito per uso forestale, agricolo e d'interesse pubblico, è autorizzato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento; quello eccezionale è invece autorizzato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
3. La strada è sbarrata al transito di veicoli a motore di qualsiasi genere, tramite una barriera a valle, ad Orgnana, chiusa a chiave, nonché la posa di un cartello di divieto d'accesso, munito della dicitura "Transito ammesso ai soli autorizzati".

Art. 3 Utenti abilitati con autorizzazione ordinaria

Il Comune rilascia un'autorizzazione di transito agli utenti abilitati all'uso della strada secondo le norme forestali in vigore e meglio:

1. Servizi di Polizia, Pompieri e mezzi di soccorso;
2. Servizi federali, cantonali, comunali e altri enti pubblici, nell'ambito delle loro attività d'interesse pubblico;
3. Comune del Gambarogno e Aziende municipalizzate del Comune del Gambarogno, per lavori di manutenzione delle proprie opere;
4. Imprese, enti, ecc. con incarichi ufficiali di manutenzione, pulizia, ecc. della strada o dei sentieri nel perimetro, nell'ambito di queste necessità;
5. Proprietari, gestori e imprese che effettuano interventi selvicolturali, fino a 7 giorni, a fondi serviti dalla strada;
6. Gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada.

Art. 4 Utenti abilitati con autorizzazione eccezionale

1. Il Municipio può rilasciare un'autorizzazione eccezionale di transito:
 - ai cacciatori per il recupero della selvaggina;
 - ai proprietari e usufruttuari di edifici abitati nel perimetro allacciato;
 - ai proprietari dei terreni nel perimetro allacciato.
2. Qualora la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongono, il Municipio, in accordo con l'Ufficio forestale di zona, può autorizzare, in casi particolari e giustificati, l'accesso ad altri utenti.
3. L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento di una tassa d'utilizzo regolata dall'art. 6 del presente regolamento.
4. Il Municipio può fissare, fino a 4 giorni l'anno, l'apertura della strada al pubblico.

Art. 5 Autorizzazioni di transito

A. Richiesta

1. Richieste di transito fino a 7 giorni vanno formulate per iscritto direttamente alla Cancelleria comunale, la quale rilascia per iscritto l'eventuale autorizzazione.
2. Tutte le altre richieste di transito vanno formulate per iscritto, sull'apposito formulario, alla Cancelleria comunale, che rilascia per iscritto l'eventuale autorizzazione.

B. Autorizzazione

1. L'autorizzazione di transito è personale e non trasferibile, salvo all'interno del nucleo familiare dell'avente diritto.
2. L'autorizzazione deve sempre essere riposta in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.
3. La concessione di un'autorizzazione dà diritto al beneficiario di ottenere una chiave per l'apertura della barriera e di una copia del presente regolamento.

Art. 6 Tasse d'utilizzo

Sono soggetti alle seguenti tasse gli utenti abilitati al transito con autorizzazione eccezionale:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - Proprietari e usufruttuari di edifici abitativi e di terreni | |
| - nel perimetro allacciato | Fr. 200.-/anno
Fr. 10.-/giorno |
| - Altri utenti autorizzati domiciliati nel Comune del Gambarogno o patrizi di Magadino | Fr. 10.-/giorno |
| - Altri utenti autorizzati non domiciliati nel Comune del Gambarogno o non patrizi di Magadino | Fr. 15.-/giorno |
| Imprese e artigiani per interventi edili | Fr. 500.-/5'000 |

Art. 7 Telecomando della barriera

1. Per la consegna del telecomando è chiesta una cauzione di Fr. 50.- (cinquanta).
2. Ogni avente diritto può richiedere, per le sue necessità, fino ad un massimo di 2 telecomandi. La tassa d'uso annua, per il telecomando supplementare, è pari al 50% della relativa tassa base.
3. La Cancelleria comunale tiene aggiornato il registro dei telecomandi in circolazione, che può essere visionato, su richiesta verbale, dalla Sezione forestale.
4. Tutte le spese conseguenti alla perdita di un telecomando, cauzione compresa, sono integralmente a carico del beneficiario dell'autorizzazione.

Art. 8 Disposizioni particolari

1. L'avente diritto s'impegna a chiudere la barriera immediatamente dopo il transito. In nessun caso può lasciarla aperta.
2. Limitazioni o sospensioni del godimento della strada, conseguenti a esigenze di manutenzione o di forza maggiore, non danno diritto all'utente di pretendere indennità di sorta. Il Municipio non si assume responsabilità a tal riguardo.
3. Il mancato godimento dell'autorizzazione non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa d'uso.
4. La pulizia della neve dal campo stradale è vietata, salvo casi eccezionali, da definire dal Municipio o dall'Ufficio forestale di zona, volta per volta.
5. L'uso di motoslitte sulla strada è vietato.

Art. 9 Contravvenzioni

1. Contravvenzioni al presente regolamento sono punite in base all'art. 145 LOC.
2. Contravvenzioni alla LFo, LCFo o alla Lstra sono perseguibili in base alla Legge sulle procedure amministrative.

Art. 10 Titolo esecutivo

Tutti i tributi e multe contemplati nel presente regolamento sono parificati a sentenza esecutiva ai sensi degli articoli 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e art. 58 della Legge cantonale di attuazione della LEF.

Art. 11 Reclami e ricorsi

1. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
2. Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOC.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale dell'ex Comune di Magadino nella seduta del 19 aprile 2010 e dal Consiglio di Stato con ris. no. 2203 sb 8 del 5 aprile 2011 ed entrata in vigore il 1° maggio 2011.

IL MUNICIPIO